



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 31/07/2020

OGGETTO: Art. 194 comma 1 lettera A) del D.Lgs. 267/2000. Accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Brindisi n. 2672/2019

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Angelo Marasco	Sì	
2 Marco Lolli	Sì	
3 Valentina Fina	Sì	
4 Mariangela Presta	Sì	
5 Teresa Donateo	Sì	
6 Maria Elena Mauro	Sì	
7 Gianluca Zurlo	Sì	
8 Mario Zezza	Sì	
9 Emanuele Francesco Rizzo		Sì
10 Antonella Vincenti	Sì	
11 Maurizio Greco	Sì	
12 Barbara Gioffreda	Sì	
13 Dolores Bardicchia		Sì

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Maria Grazia Bilotta.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

La presidente del consiglio invita l'assessore Fina a relazionare sull'argomento in atti, si registra l'intervento dell'assessore Fina, il cui resoconto è riportato integralmente nel verbale di stenotipia in data 31.7.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il signor Schilardi Adolfo Marco nato a San Donaci il 26.04.1960, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Barba di San Donaci, ha citato il Comune di San Donaci, in persona del Sindaco pro-tempore, con atto del 24.05.2018, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi all'udienza del 7.9.2018, al fine di dichiarare e riconoscere la responsabilità solidale del Comune e dell'azienda unità sanitaria locale BR/1, dei danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'attore per avere investito un cane randagio e, per l'effetto, di condannare i due enti in solido, al risarcimento del danno subito quantificato ad € 1.445,70 oltre spese diritti ed onorari di causa;
- con sentenza n. 2672/19, il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Schilardi Adolfo, così ha provveduto:
 1. ha condannato il Comune di San Donaci, al pagamento in favore di Schilardi Adolfo della somma di € 1.445,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 25.11.2017 sino al soddisfo;
 2. ha condannato altresì l'Ente, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che liquida ex D.M. 55/2014, in complessivi € 1.350,00, di cui € 150,00 per spese ed € 1.200,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso forfettario, più IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore avv. Giovanni Barba, dichiaratosi antistatario;

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e ss. mm. e ii., che così dispone:

“ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Omissis..... ”;

ACCERTATO che nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla eventuale notificazione della sentenza n. 2672/19, il creditore è autorizzato a procedere ad esecuzione forzata, con aggravio di spese a carico dell'Ente;

VISTO l'art. 194 del D.lgs 267/2000 *“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* laddove è previsto che, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo in tal modo, la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che ogni sentenza, fin dal primo grado, è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

CONSIDERATO CHE:

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CONSIDERATO CHE il TUEL prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio deve provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3 del TUEL;

VISTA la determina dirigenziale n. 488 del 9.7.2020 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa, di € 3.307,36 così distinto

- € 1.445,79 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e così per un totale di 1.481,79 a titolo di risarcimento del danno;
- € 1.350,00 di cui 150,00 per spese ed € 1.200,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso forfettario, CAP, e così per un totale di € 1.625,57 a titolo di rifusione delle spese e competenze di lite;
- € 200,00 per spese di registrazione della sentenza;

DATO ATTO che l'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

VISTO il parere in merito espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b) n. 6 del TUEL, n. 267/2000,

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000;

Con n. 8 voti a favore su n. 11 presenti e n. 8 votanti – n. 3 astenuti (consiglieri Greco, Vincenti e Gioffreda)

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI RICONOSCERE** a livello amministrativo e contabile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, quanto già riconosciuto dall'autorità giudiziaria, nella misura totale di € 3.307,36 così dettagliati:
 - € 1.445,79 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e così per un totale di 1.481,79 a titolo di risarcimento del danno;
 - € 1.350,00 di cui 150,00 per spese ed € 1.200,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso forfettario, più CAP, e così per un totale di € 1.625,57 a titolo di rifusione delle spese e competenze di lite;
 - € 200,00 per spese di registrazione della sentenza;
3. **DI PRECISARE** che nella fattispecie non si ravvisano responsabilità di sorta da parte di dipendenti e/o amministratori, trattandosi di debito riveniente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
4. **DI INVIARE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti - sezione regionale giurisdizionale di Bari.
5. **DI DICHIARARE**, con n. 8 voti a favore su n. 11 presenti e n. 8 votanti – n. 3 astenuti (consiglieri Greco, Vincenti e Gioffreda), il presente atto immediatamente esecutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Maria Grazia Bilotta

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
28/07/2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
28/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Fabio ATTANASI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 11/08/2020

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Grazia Bilotta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 877

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 11/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Grazia Bilotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Grazia Bilotta
